

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 228 DEL 13/03/2025**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL T.U. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008 PER IL BIENNIO 2025-2027 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.

RDP/RUP: MUSSO LOREDANA

Dirigente: GARUTI ANNA LISA

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- al Servizio Affari Generali fa capo la gestione degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente dell'Ente;
- il servizio di cui sopra, comprendente anche le funzioni di medico competente, è stato affidato alla ditta R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza s.r.l. di Reggio Emilia con determinazione n. 797 del 12/11/2020 per il periodo dal 01/12/2020 al 30/11/2022;
- si è proceduto, alla scadenza del primo biennio, al rinnovo per un altro biennio, come previsto dal relativo contratto di aggiudicazione, con determinazione n. 1043 del 22/11/2022;
- dovendo dar corso ad una nuova procedura per l'individuazione di un nuovo contraente per la gestione dei servizi predetti, non essendo ammessi ulteriori rinnovi, si è provveduto, con determinazione n. 1030 del 26/11/2024, a prorogare la durata del rapporto in essere per mesi quattro fino al 31/03/2025, ai sensi di quanto previsto dal contratto sottoscritto dalle parti e dal Codice dei contratti;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3/2023, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia con atto n. 656 del 23/11/2023, all'interno della quale si dispone, tra l'altro, che per l'affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023, di servizi fino a € 40.000,00 si procede anche senza la richiesta di più preventivi;

Atteso che:

- per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio sopra citato, al fine di verificare il mercato di riferimento, si è stabilito di procedere, mediante indagine di mercato, alla richiesta di preventivi per il "Servizio di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con assunzione del ruolo di medico competente per la Provincia di Reggio Emilia", da presentare entro il giorno 13 dicembre 2024 e di avviare, successivamente, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una Trattativa Diretta con l'operatore economico offerente la proposta migliore (avviso prot. n. 34408 del 21/11/2024);
- alla scadenza suddetta sono pervenute le seguenti due offerte:

Operatore economico/ Partita	Protocollo Ente	Offerta economica
-------------------------------------	------------------------	--------------------------

IVA		presentata (IVA esclusa)
Medlavitalia s.r.l./02513020343	N. 36287 del 11/12/2024	€ 17.000,00
R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza s.r.l./ 02513020343	N. 36436 del 12/12/2024	€ 17.548,00

Visto il verbale prot. n. 4645 del 20/02/2025 redatto dalla Responsabile Unica del Progetto, Dott. ssa Musso Loredana, allegato al presente atto benché non destinato alla pubblicazione;

Considerato che:

- con la ditta che ha presentato la proposta più conveniente, sia dal punto di vista economico che qualitativo, Medlavitalia s.r.l., è stata avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la trattativa diretta n. 5122361 “Servizio di Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con assunzione del ruolo di medico competente per la Provincia di Reggio Emilia”, con scadenza il giorno 28/02/2025 alle ore 13:00, alla quale l'operatore economico ha risposto presentando un'offerta di € 17.000,00, che si ritiene congrua rispetto ai servizi richiesti e ai prezzi di mercato;
- si intende procedere ad affidare tale servizio alla ditta Medlavitalia s.r.l., con sede in Galleria Crocetta 10/A – Parma – Partita IVA 02513020343 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando che, qualora il contratto in argomento sia sorteggiato, ex art. 52 del Codice e art. 12 comma 6 del Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti, e non siano riscontrati i requisiti generale e speciali dichiarati dall'affidatario in sede di negoziazione, si procederà alla risoluzione del medesimo;
- la spesa complessiva massima di € 19.520,00 IVA compresa (ancora da definire in maniera puntuale in base alle effettive prestazioni erogate) sarà da imputare come segue:
 - quanto alla quota parte di € 7.320,00 relativa all'anno 2025, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2025;
 - quanto alla quota parte di € 9.760,00 relativa all'anno 2026, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2026;
 - quanto alla quota parte di € 2.440,00 relativa all'anno 2027, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2027;

Dato atto che:

- con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le prestazioni del servizio in oggetto non prevedono rischi da “interferenze in merito alla sicurezza” in quanto servizi di natura intellettuale e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni e integrazioni;

- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione del contratto, è il seguente: B5EE894D4C;
- l'attività oggetto della presente determinazione è prevista agli obiettivi di 1° livello 0110/0002 - Gestione del personale e sviluppo organizzativo del PEG 2025;
- la Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è la Dott. ssa Loredana Musso, Funzionaria amministrativo-contabile e Responsabile U.O. Reclutamento, Gestione del Personale e UPD (Servizio Affari Generali);
- all'interno dell'Ente non vi sono le risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione diretta del servizio in oggetto;

Accertato che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Ritenuto, infine, di autorizzare la Dott. ssa Annalisa Barbieri, Funzionaria amministrativo-contabile e titolare di incarico di elevata qualificazione della U.O. Risorse Umane del Servizio Affari Generali, a sottoscrivere la documentazione in esecuzione dell'aggiudicazione di cui all'oggetto, ivi compresa quella generata dal sistema;

DETERMINA

- di affidare alla ditta Medlavitalia s.r.l. con sede a Parma il “Servizio di Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con assunzione del ruolo di medico competente per la Provincia di Reggio Emilia” (rif. CPV 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza), a seguito di Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- di impegnare la spesa complessiva massima di € 19.520,00 IVA compresa (ancora da definire in maniera puntuale in base alle prestazioni effettivamente erogate) con le seguenti imputazioni:
 - quanto alla quota parte di € 7.320,00 relativa all'anno 2025, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2025;
 - quanto alla quota parte di € 9.760,00 relativa all'anno 2026, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2026;
 - quanto alla quota parte di € 2.440,00 relativa all'anno 2027, alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 al capitolo 3011 del PEG 2027;
- di dare atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione del contratto, è il seguente: B5EE894D4C;
- l'attività oggetto del presente atto è prevista agli obiettivi di 1° livello 0110/0002 - Gestione del personale e sviluppo organizzativo del PEG 2025;
- la Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è la Dott. ssa Loredana Musso, Funzionaria amministrativo-contabile e Responsabile U.O. Reclutamento, Gestione del Personale e UPD (Servizio Affari Generali);
- sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse sottoscritte dai soggetti coinvolti nella presente procedura di affidamento (allegate al presente atto benché non destinate alla pubblicazione);
- di autorizzare la Dott. ssa Annalisa Barbieri, Funzionaria amministrativo-contabile e titolare di incarico di elevata qualificazione della U.O. Risorse Umane del Servizio Affari Generali, a sottoscrivere la documentazione in esecuzione dell'aggiudicazione di cui all'oggetto, ivi compresa quella generata dal sistema;
- di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 - il fine del contratto concerne l'esercizio dell'attività professionale, previo accertamento di condizioni sanitarie non patologiche dai parte dei lavoratori, mentre l'oggetto consiste nell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria con assunzione del ruolo di medico competente della Provincia di Reggio Emilia per il biennio 2025-2027;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla durata dell'affidamento e alle modalità di erogazione del servizio, clausole contenute nel "Capitolato" allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e che sarà allegato al contratto stesso, e comprendono, inoltre, gli obblighi di tracciabilità e di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia;
 - il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip o della Centrale di committenza regionale (Intercent-ER); in alternativa, a norma di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, l'impresa aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi proposti in sede di gara, al parametro di benchmark di Consip o di Intercent-ER, se più favorevole;
 - la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, fermo restando quanto disposto all'art. 52 comma 2 del Codice stesso.

Reggio Emilia, lì 13/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL T.U. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008.

CPV: 71317200-5 SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA (SORVEGLIANZA SANITARIA)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE PROROGA

ART. 6 IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO E PRESENTAZIONE OFFERTE

ART. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 9 INFRAZIONI E PENALITA'

Art. 10 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

ART. 12 RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 13 SUBAPPALTO

ART. 14 NORME DI SICUREZZA E COSTO DEL LAVORO

ART. 15 SPESE DI CONTRATTO

ART. 16 DIVERGENZE

ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 18 PROTEZIONE DATI PERSONALI

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 20 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, ORDINANZE E REGOLAMENTI

ART. 21. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comporta la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del "medico competente" con particolare riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. h) e m), 25, 38, 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso.

La Provincia di Reggio Emilia affiderà il servizio ad un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di "medico competente" che verrà formalmente nominato, come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008. Per l'espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con l'Ufficio Risorse Umane della Provincia.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente della Provincia è in Reggio Emilia. Le visite ai lavoratori dovranno svolgersi presso una unica sede, a disposizione dell'affidatario, sita obbligatoriamente nel comune di Reggio Emilia ed ubicata ad una distanza non superiore ai 5 km dalla sede della Provincia di Reggio Emilia; la suddetta sede dovrà essere fornita di idonei locali e attrezzature destinati allo scopo, conformi alle normative specifiche sanitarie. Non è ammesso l'utilizzo di mezzi mobili/soluzioni provvisorie o temporanee per effettuare il servizio oggetto di questo affidamento. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'atto della presentazione dell'offerta la sede ambulatoriale in cui si svolgeranno le predette visite e all'avvio del servizio detta sede dovrà essere a norma, disponibile e funzionante. Inoltre, l'operatore affidatario dovrà garantire l'espletamento delle visite mediche anche presso i locali della Provincia di Reggio Emilia secondo le specifiche di cui al successivo art. 3. A tal proposito, si precisa che la sede della Provincia si trova in zona a traffico limitato in centro storico; pertanto, l'affidatario dovrà fare richiesta al Comune di Reggio Emilia del permesso di transito e sosta in ZTL/AP per motivi legati all'attività svolta.

Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti della Provincia di Reggio Emilia e il personale di altri enti ivi distaccato, così suddivisi:

- impiegati tecnici o amministrativi con uso vdt: circa n. 115;
- personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o altri servizi operativi sul territorio: circa n. 30;
- personale della Polizia provinciale: n. 9

Inoltre, sono presenti circa 14 unità svolgenti funzioni con profilo di rischio non soggetto a sorveglianza sanitaria.

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la scadenza dei controlli periodici, senza obbligo di modifica delle condizioni contrattuali. Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è mediamente di circa n. 110 visite.

Il servizio è sviluppato e definito nel rispetto degli obblighi di legge nonché delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Servizio Affari Generali.

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il Medico competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali ai sensi dell'art. 25 del T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborazione (se richiesta) con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro informazione;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- espressione per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, del giudizio relativo alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (già completo della firma del lavoratore);

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

- redazione e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 2016/67, e con salvaguardia del segreto professionale, e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41 del T.U., richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento);
- visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche, dovranno essere svolte le seguenti attività:

- visite mediche in fase pre-assuntive;
- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- test visivi;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello agli operatori che effettuano guide di mezzi con patente C o particolari attrezzature di lavoro;
- in via eventuale, il datore di lavoro potrà richiedere anche l'effettuazione di alcol test con etilometro in caso di ragionevole dubbio;
- visita medica agli utilizzatori di videoterminali;
- visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora eventuali revisioni delle attività, competenze e mansioni degli addetti nei diversi servizi dell'Ente o del documento di valutazione dei rischi comportassero modifiche, al momento non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici o eventuali ulteriori prestazioni sanitarie o di conferma che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria e ne sopporterà gli oneri.

Il medico competente, infine:

- effettua gli accertamenti di competenza ai sensi degli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;
- consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette all'Ufficio personale firmato dal lavoratore e dal medico stesso, conservandone copia nella cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in formato digitale alla Provincia, di norma, entro 2 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente, dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva.

La ditta affidataria (o il professionista) dovrà comunicare alla Provincia in sede di affidamento del servizio, il nominativo dell'eventuale medico sostituto nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, il medico competente sia impossibilitato ad espletare le sue funzioni per oggettiva impossibilità e per periodi di tempo limitati. Il medico sostituto dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, come specificato all'art. 4.

L'operatore economico ha l'obbligo d'eseguire il servizio in stretta collaborazione con la U.O. Risorse Umane del Servizio Affari Generali.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative riguardanti il servizio in oggetto, con particolare riferimento alla disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELLE PARTI

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- trasmettere gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione e cessazione e le eventuali modifiche ed integrazioni al Manuale di valutazione dei rischi;
- collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta/professionista si impegna a espletare il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

La Ditta affidataria è tenuta a mettere a disposizione della Provincia strutture e risorse necessarie per l'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale adibito ad ambulatorio per le visite e all'eventuale tenuta temporanea della documentazione sanitaria dei dipendenti sia esclusivamente un immobile presso la propria sede, conforme alle vigenti disposizioni in materia. E' facoltà della Provincia accertare tramite sopralluogo prima della sottoscrizione del contratto, l'idoneità della struttura con riserva di sospendere l'attribuzione dell'incarico, qualora detti locali, attrezzature o arredi non risultino conformi alla normativa e comunque non siano ritenuti idonei allo svolgimento del servizio; in tali casi verranno applicate delle penali del valore di euro 100,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dei locali o delle attrezzature alle disposizioni di legge. Per le modalità di applicazione si rinvia all'art. 9.

Relativamente alla sede di svolgimento delle visite mediche, esse dovranno avere luogo sia presso la sede della ditta affidataria sia presso i locali messi a disposizione dalla Provincia (secondo la distribuzione indicativa sotto riportata e le scadenze previste), in sede a Reggio Emilia, a cui il medico competente accederà senza arrecare disservizio agli stessi e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

Visite c/o la sede dell'affidatario

- personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o altri servizi operativi sul territorio
- personale della Polizia provinciale
- visite per il personale neo-assunto
- visite a richiesta del lavoratore

Visite c/o la Provincia di Reggio Emilia

- impiegati tecnici e amministrativi con uso vdt (in gruppi di almeno 9-10 dipendenti convocati)

All'interno dei locali della Provincia, l'affidatario non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. L'affidatario, per l'espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il RUP, alle utenze (energia elettrica, acqua, connessioni WIFI, ecc.) presenti all'interno dell'edificio. La ditta/professionista è, comunque, responsabile dei locali assegnati.

La Provincia si rende disponibile a custodire eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle visite sopra dette (a titolo esemplificativo, il lettino ambulatoriale) al fine di facilitare il medico competente negli spostamenti.

E' fatto obbligo di non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto dell'affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e/o ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni sanitarie nei confronti del personale della Provincia di Reggio Emilia dovranno essere eseguite dal Medico competente per una durata congrua in relazione agli accertamenti da eseguire, in orari compatibili con l'orario di lavoro svolto dai dipendenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ed eventualmente il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 solo per il personale degli uffici.

Le date di effettuazione delle prestazioni e il tempo utile per l'esecuzione saranno concordate tra le parti, nell'ambito di una programmazione mensile in relazione alle scadenze previste, ed i lavoratori saranno avviati a visita a cura dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di visita non programmata/programmabile, la stessa dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario programmato, dovrà essere possibile il recupero in altra data, senza alcun addebito all'Amministrazione per la mancata prestazione.

Il medico competente avrà l'obbligo di custodire e aggiornare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria in formato digitale e, al termine del contratto in essere, di trasferirle al nuovo gestore del Servizio di sorveglianza sanitaria (se diverso), dandone riscontro al datore di lavoro.

La Ditta/professionista è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dei Dirigenti.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il professionista individuato deve essere abilitato a svolgere il ruolo di "Medico competente" ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).

L'operatore economico deve possedere anche i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA per il bando e la classe di servizio inerenti all'oggetto: CPV 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza (Sorveglianza sanitaria);
- b) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per lo svolgimento del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti;

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

- c) aver svolto nell'ultimo triennio almeno due servizi per conto di pubbliche amministrazioni;
- d) garantire l'espletamento del servizio sia presso la sede dell'Ente affidante, secondo le modalità previste al punto 3, oltre che presso la sede fissa del contraente ubicata entro 5 km dalla sede della Provincia, sita in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia (**da specificare nella relazione tecnica**);
- e) e i seguenti requisiti di idoneità professionale:

Per le società:

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la categoria oggetto della gara;
- avere nel proprio organico, come dipendente o collaboratore, uno o più soggetti abilitati a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 (oltre al destinatario dell'incarico, garantire la possibilità di un sostituto esclusivamente nei casi eventuali di malattia o altro impedimento temporaneo del medico assegnato, per le prestazioni non dilazionabili. E' necessario trasmettere alla Provincia il curriculum vitae del medico/medici individuati).

Per i liberi professionisti:

- essere abilitato a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 (individuare il professionista disponibile, con la medesima abilitazione, per garantire la possibilità di sostituzione, esclusivamente per i casi eventuali di malattia o altro impedimento temporaneo, per le prestazioni non dilazionabili). E' necessario trasmettere alla Provincia il proprio curriculum vitae e quello del sostituto.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE PROROGA

Il servizio, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dal 01/04/2025, il cui corrispettivo è determinato da quanto offerto in sede di presentazione dell'offerta. Il contratto ha la durata di due anni dalla data di affidamento, con facoltà di rinnovo di un altro biennio (in base all'art. 14 comma 4 del Codice dei contratti) e dovrà essere espletato nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare dell'art. 41 che indica le attività rientranti nella sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

La Provincia si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la facoltà di disporre di una opzione di proroga del servizio alle medesime condizioni e per un periodo massimo di 6 mesi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia ancora conclusa una nuova aggiudicazione del servizio.

ART. 6 IMPORTO A BASE A BASE DELL'AFFIDAMENTO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Base d'asta: € 20.000,00 IVA esclusa o esente per le prestazioni non assoggettate.

La Provincia si riserva la possibilità di incrementare fino al 20% l'importo di cui sopra per le prestazioni previste, sia per il periodo iniziale che per l'eventuale rinnovo e opzione di proroga; pertanto, il valore stimato del contratto è pari a euro 54.000,00 IVA esclusa o esente per le prestazioni non assoggettate.

Il valore stimato è indicativo ed è calcolato in base alle prestazioni medie annue previste per ciascuna tipologia e al loro valore unitario; nessuna pretesa potrà essere fatta valere nel caso in cui l'ammontare annuo del compenso sia inferiore, in quanto determinato dal numero effettivo delle prestazioni rese e dal valore unitario presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto sia necessario un aumento o una diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la Provincia può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

Gli operatori economici interessati dovranno produrre una relazione tecnica di 6 facciate al massimo (o 3 pagine fronte-retro), in formato **A4**, in carattere **Arial 12 e Interlinea 1,5** nella quale indicano le modalità con le quali intendono svolgere il servizio, le risorse che intendono utilizzare, nonché il prezzo complessivo che intendono offrire rispetto all'importo biennale indicato all'art. 6 del presente capitolato. Oltre alla relazione tecnica, in cui dovrà essere specificato il nominativo del medico o dei medici individuati (incluso il medico sostituto per eventuale impedimento del medico titolare) in caso di affidamento del servizio (allegare il curriculum vitae di ciascuno di essi ai fini della valutazione da parte della Provincia), l'operatore dovrà compilare il modulo allegato di dettaglio dell'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La sola presentazione del preventivo comporta, per la Ditta offerente, l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Capitolato.

ART. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio avverrà nei confronti del preventivo risultante più congruo valutando sia l'aspetto qualitativo che quello economico; il rapporto sinallagmatico verrà formalizzato con l'operatore economico prescelto mediante **Trattativa diretta** sul portale <https://www.acquistinretepa.it> del MEPA di CONSIP, che si concluderà con l'adozione dell'atto necessario per l'affidamento del servizio e successiva sottoscrizione del contratto a cura del dirigente competente.

L'Impresa affidataria dovrà stipulare il contratto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nelle materie oggetto del servizio nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese, dietro presentazione di regolare fatturazione da presentarsi con scadenza trimestrale e previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico.

Non è previsto alcun rimborso spese od altra voce di spesa oltre a quelle indicate nello schema di presentazione dell'offerta.

Il pagamento si intende entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, alla quale dovrà essere allegato un riepilogo analitico delle prestazioni effettuate, con l'indicazione della data di effettuazione delle stesse e degli eventuali nominativi dei dipendenti visitati.

Nel caso in cui la ditta dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

La Provincia non è responsabile e non è tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:

- omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
- irregolarità fiscale;

Le fatture devono essere intestate alla Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ed inviate tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio **UF1187**. Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito necessariamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono, altresì, indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG, obbligatoriamente inserito nel campo dedicato
- numero/i del buono d'ordine che sarà inviato dopo l'attivazione del contratto;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

ART. 9 INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, o di ordinanze, l'Amministrazione provvederà alla contestazione scritta dell'inadempimento, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indicando, a propria discrezione i nuovi termini di esecuzione delle prestazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella lettera di contestazione, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,7 per mille del valore del contratto biennale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo del contratto biennale, il rapporto negoziale verrà risolto.

Non si applica alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere adeguatamente documentate.

L'importo delle penali applicate viene decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Provincia ha diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo deve essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

Le contestazioni che danno luogo all'applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa affidataria, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le penali vengono applicate senza ulteriore messa in mora.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, viene applicata dalla Ente, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Impresa affidataria non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Provincia, quest'ultima provvede d'ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa affidataria, senza che all'uopo sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento.

In caso di recesso dell'operatore economico, non per inadempimento della Provincia, è dovuta una penale pari al valore del contratto.

ART. 10 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Devono, inoltre, essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente Capitolato e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'affidatario, o altri soggetti coinvolti nella fornitura del servizio, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

La violazione a quanto sopra costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, specificandone i dettagli, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.000.000,00.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva pari al 5% sul valore netto contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P. per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta, il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

ART. 12 RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Per i casi di eventuale risoluzione del contratto e recesso, si applicano le condizioni del presente capitolato e quanto previsto dall'art. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di recesso dell'operatore economico, si rimanda all'art. 9.

Nel caso in cui la Ditta/professionista non consegni le verifiche richieste entro i 30 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente articolo 4, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.

La Ditta/professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021 e modificato con decreto presidenziale n. 160 del 04/09/2023. A tal fine, si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento. Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti. Non è consentito all'affidatario cedere il contratto ad altra Ditta o ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

ART. 14 NORME DI SICUREZZA E COSTO DEL LAVORO

Trattandosi di affidamento di attività principalmente di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di adeguata professionalità e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del CCNL applicabile alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, come precisato all'articolo 4 delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" redatte da Consip S.p.A. Inoltre, nell'espletamento della prestazione tecnica dovranno

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
C.F. 00209290352 - Tel 0522.444111

www.provincia.re.it - mail: personale@provincia.re.it

essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 15 SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta/professionista.

ART. 16 DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Ente affidante procede, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio affidato, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico del fornitore, a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto dell'affidamento, alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia, con esclusione del deferimento ad arbitri.

ART. 20 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni attualmente vigenti in materia.

ART. 21. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è la dott. ssa Musso Loredana Funzionario U.O. Reclutamento, Gestione del personale e UPD.

La Segretaria Generale
Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali
Dott. ssa Anna Lisa Garuti

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 228 del 13/03/2025.

Reggio Emilia, li 14/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA